

## **BGer 1C\_435/2016 vom 22. November 2016**

Bundesgericht, 2016-11-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_435\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_435_2016)

FR: TF 1C\_435/2016 du 22 novembre 2016

IT: TF 1C\_435/2016 del 22 novembre 2016

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 142 IV 196 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1).

#### **E. 1.2.1**

Contro una decisione del TAF in materia di espropriazione, in virtù dell' art. 87 cpv. 1 LEspr (RS 711), è di principio data la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi degli art. 82 segg. LTF. L' art. 87 cpv. 2 LEspr dispone che il diritto di ricorrere è retto dall' art. 78 cpv. 1 LEspr , mentre per il rimanente la procedura è retta dalla LTF.

#### **E. 1.2.2**

Giusta l' art. 78 cpv. 1 LEspr sono legittimati a ricorrere le parti principali, nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della CFS cagioni loro una perdita. Analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla legittimazione a norma dell' art. 89 cpv. 1 LTF , in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF spetta ai ricorrenti allegare i fatti a sostegno della loro legittimazione, quando non risultino chiaramente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa ( DTF 133 II 249 consid. 1.1; sentenza 1C\_466/2015, citata, consid. 1.1). Secondo questa giurisprudenza, il Tribunale federale esamina le censure sollevate unicamente se i ricorrenti hanno un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale, nell'interesse dell'economia processuale, statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche ( DTF 136 I 274 consid. 1.3 e rinvii). L'interesse pratico ed attuale a ricorrere contro la decisione impugnata deve esistere non soltanto quanto è depositato il ricorso, ma anche al momento in cui è statuito sullo stesso. ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii). Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale la causa diviene senza oggetto; se mancava già al momento del deposito del ricorso, lo stesso è inammissibile e non può quindi essere vagliato nel merito ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Il Tribunale federale può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli ( DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii).

#### **E. 1.2.3**

I ricorrenti riconoscono di avere sgomberato nel dicembre del 2015 gli spazi da loro locati, dando quindi seguito alle decisioni della CFS. Ritengono nondimeno di avere un interesse a

ricorrere, siccome l'oggetto dell'espropriazione sarebbe stato esteso mediante un accordo concluso per atti concludenti tra le proprietarie e le FFS dopo la decisione di approvazione dei piani dell'11 maggio 2015 dell'UFT. In tale circostanza, a loro dire si porrebbe la questione di sapere in che misura un simile accordo potrebbe vincolare i conduttori e pregiudicare i loro diritti, segnatamente di natura processuale. I ricorrenti adducono di non essere stati tempestivamente coinvolti nella procedura espropriativa, in particolare per quanto concerne il contenuto del suddetto accordo. Sostengono inoltre di avere un interesse a ricorrere nonostante le disdetta del contratto di locazione, ritenuto che contro la stessa sarebbe tuttora pendente una causa da loro promossa dinanzi al giudice civile.

In concreto, l'oggetto del litigio è limitato all'anticipata immissione in possesso del fondo part. xxx. Con l'avvenuto sgombero dei locali dati in locazione ai ricorrenti e la cessazione definitiva dell'attività del loro esercizio pubblico, tale questione ha tuttavia perso di attualità. Un giudizio sull'eventuale responsabilità delle proprietarie per la mancata comunicazione ai conduttori dell'avviata procedura espropriativa o della sua pretesa "estensione" (cfr. art. 32 LEspr ) non rientra nel tema della causa e non potrebbe pertanto essere oggetto di questa sentenza del Tribunale federale. Se anche i ricorrenti avessero potuto partecipare alla procedura dell'anticipata immissione in possesso, come da loro prospettato, con lo sgombero definitivo dei locali e l'avvenuta presa in possesso degli stessi da parte dell'espropriante, la questione della portata di tale provvedimento è comunque stata superata ed è divenuta priva di rilevanza pratica. In tali circostanze, ai ricorrenti difetta pertanto un interesse pratico ed attuale a presentare in questa sede il ricorso contro la decisione di diniego della loro legittimazione ricorsuale nella procedura dell'anticipata immissione in possesso.

## **E. 2**

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili alle opposenti, non invitate a presentare una risposta al gravame.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.